

Appendice 1

Elenchi non esaustivi previsti dall'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza n. 3274/2003 delle categorie tipologiche di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (estratto dalla GURS n°7 del 13/02/2004 – parte I)

ELENCO "A"

Categorie tipologiche di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

Codice A.1: EDIFICI di competenza regionale con finalità di protezione civile ospitanti in tutto o in parte funzioni di soccorso, assistenza, comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri.

1. Ospedali, poliambulatori e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione
2. Centrali operative 118
3. Cliniche e case di cura (d)
4. Presidi sanitari locali (ambulatori, guardie mediche etc.)
5. Sedi Aziende unità sanitarie locali (a)
6. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (a)
7. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (a)
8. Edifici destinati a sedi comunali (a)
9. Edifici destinati a comunità montane (a)
10. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM e COC) (b)
11. Edifici sede di enti territoriali con finalità d'uso connesse alla gestione dell'emergenza (enti fieristici, consorzi di bonifica, enti parco o riserve)
12. Centri funzionali di protezione civile (c)
13. Immobili necessari per le comunicazioni ed i servizi di emergenza individuati nei piani di protezione civile
14. Edifici ed opere individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
15. Caserme e strutture del corpo forestale della Regione siciliana
16. Strutture ospitanti enti di ricerca a supporto della protezione civile
17. Strutture locali della Croce Rossa italiana
18. Strutture locali del corpo nazionale Soccorso Alpino
19. Strutture connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
20. Edifici di proprietà non statale ospitanti caserme o sedi di Forze armate, Carabinieri, Pubblica sicurezza, Vigili del fuoco, Guardia di finanza (e)
21. Strutture di proprietà non statale utilizzate da organismi ed enti anche statali con funzione di intervento e soccorso alla popolazione (e)

NOTE

- (a) *Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza*
- (b) *Con riferimento ai piani comunali e provinciali di emergenza esistenti*
- (c) *Definiti in base al D.P.C.M. 15 dicembre 1998*
- (d) *Rif. circ. Min. LL.PP. n. 25882 del 5 marzo 1985*
- (e) *Funzioni dello Stato esercitate in immobili di proprietà di altri soggetti diversi dallo Stato*

Codice A.2. OPERE INFRASTRUTTURALI

1. Autostrade in concessione e relative opere d'arte
2. Vie di comunicazione (stradale e ferroviaria, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza (vie di fuga o di accesso ai centri urbani)
3. Stazioni aeroportuali regionali
4. Aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di protezione civile,
5. Porti e stazioni marittime previste nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
6. Impianti classificati come grandi stazioni di competenza non statale
7. Opere d'arte costituenti copertura di corsi d'acqua
8. Opere d'arte rilevanti di infrastrutture viarie urbane (coperture di piazze, sottopassi, cavalcavia urbani, etc.)
9. Opere d'arte rilevanti di infrastrutture viarie comunali individuate come "vie di fuga" nei piani di protezione civile
10. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
11. Impianti di potabilizzazione e trattamento acque
12. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e la distribuzione di energia elettrica
13. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, etc...)
14. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione a diffusione regionale (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
15. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

ELENCO "B"

Categorie tipologiche di edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Codice B.1.a: Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.

1. Asili nido
2. Scuole materne
3. Scuole elementari
4. Scuole medie inferiori
5. Scuole medie superiori
6. Scuole secondarie (licei, istituti tecnici e professionali)
7. Altri edifici scolastici di ogni ordine e grado di proprietà non statale
8. Aule universitarie
9. Carceri
10. Uffici postali centrali
11. Uffici giudiziari
12. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, palestre)
13. Stadi ed impianti sportivi
14. Sale convegni e conferenze

15. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, convitti, opere pie, ecc.)
16. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), suscettibili di grande affollamento
17. Edifici e strutture aperte al pubblico adibite al commercio (mercati, centri commerciali, strutture adibite al commercio con esposizione diffusa, ecc.) suscettibili di grande affollamento

Codice B.1.b: Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale.

1. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, auditorium, ecc.)
2. Edifici aperti al culto (f)
3. Edifici monumentali aperti al pubblico
4. Musei

NOTE

(f) Non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003

Codice B.2: OPERE INFRASTRUTTURALI

1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico;
2. Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali quali impianti a rischio di incidente rilevante (g) ed impianti nucleari (h);
3. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale di produzione, stoccaggio, lavorazione di prodotti insalubri o pericolosi (materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, altro);
4. Impianti termoelettrici;
5. Impianti di depurazione e trattamento rifiuti tossici;
6. Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (raffinerie, centrali termiche, oleodotti, gasdotti, etc...);
7. Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani di protezione civile, o in altre disposizioni di gestione dell'emergenza;
8. Stazioni non di competenza statale adibite al trasporto pubblico;
9. Opere di ritenuta non di competenza statale quali invasi e bacini artificiali, dighe ed altre opere di sbarramento il cui collasso può determinare conseguenze rilevanti sul in termini di perdita di vite umane e danni al territorio.

Appendice 2

Elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica né al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile:

- a) Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento;
- b) Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di altezza massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di recinzione sino all'altezza massima di m.2,00), in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purché non prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell'Ufficio del Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito;
- c) Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano terra o su seminterrato ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico. Le opere di cui al presente punto, se realizzate in elevazione (dal primo piano in poi) saranno valutate di volta in volta, in relazione ad eventuali rischi per la pubblica incolumità;
- d) Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
- e) Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m,, ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato;
- f) Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a ml. 2,00, calcolata dallo spiccato della fondazione, in assenza di parti interrate, più profonde di m.1,50, rispetto al piano di calpestio ed in ogni caso non accessibili al pubblico. Sono quindi escluse le cappelle gentilizie;
- g) Pilastrini a sostegno di cancelli, di qualsiasi tipologia strutturale, con altezza inferiore a ml.2,50;
- h) Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a ml. 4,00 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;
- i) Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati;
- j) Manufatti e macchinari, poggiati o semplicemente ancorati al suolo e comunque facilmente amovibili. A questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purché nell'ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo;
- k) Chiusura di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri;
- l) Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli, ecc.) di altezza non superiore a m. 1,50, purché siano realizzati ad una distanza dal bordo esterno del fabbricato almeno pari all'altezza dello stesso oggetto;
- m) Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell'ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
- n) La realizzazione di nuove aperture nella compagnatura degli edifici con struttura portante intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale, e a condizione che le aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano semplici architravi;
- o) L'apertura e chiusura di vani sui solai, nell'ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, purché non venga alterata significativamente la rigidità dello stesso solaio, con riferimento al punto C7.2.6 delle NTC 2018 ed alla circolare CSLPP n°7/2019;
- p) Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici, che rispettino, comunque, tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri.
- q) Rifacimento di massetti di solai con relativa pavimentazione e/o manto di copertura;
- r) Collocazione su massetti di calcestruzzo di container autoportanti di dimensioni non superiore a mq.30 o di cabine prefabbricate di dimensioni non superiore a mq.15.